

**Osservazioni Federutility**

**Documento per la Consultazione 53/2014/R/GAS**

**REGOLAZIONE TARIFFARIA DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS  
PER LE GESTIONI D'AMBITO NEL QUARTO PERIODO REGOLATORIO**

**OSSERVAZIONI GENERALI**

Federutility pur apprezzando la puntuale individuazione dei temi necessari al completamento delle disposizioni tariffarie finalizzate alle gestioni d'ambito, manifesta un forte dissenso in merito ad alcuni aspetti qualificanti le proposte del DCO in discussione.

Come già osservato nel documento della Federazione inviato in occasione della precedente consultazione del DCO 359/2013/R/GAS, anche in questa sede intendiamo ribadire che l'assunto riproposto da AEEGSI, secondo cui il livello iniziale del capitale investito di località per le gestioni d'Ambito sarebbe fissato sulla base del VIR solo se il gestore entrante è diverso da quello uscente, **genererebbe evidenti asimmetrie competitive, incidendo pesantemente sull'equilibrio delle gare e ponendo i Gestori attuali che intendono partecipare alle stesse in condizioni di netto svantaggio.**

L'Autorità, nel DCO in oggetto rileva come sia già stato segnalato, in sede di precedente consultazione, che la scelta di "Una regolazione asimmetrica inciderebbe ... sostanzialmente sull'equilibrio delle gare, determinando possibili esiti sub-ottimali, anche a danno dell'utente finale". La Federazione ritiene che tali siano le conseguenze di una scelta regolatoria quale quella proposta dall'Autorità e, a tale proposito, vogliamo segnalare l'analisi condotta dal Prof. Francesco Gullì che si trasmette in appendice alle presenti Osservazioni, che, a nostro avviso, quantifica gli esiti indesiderati delle proposte dell'Autorità.

L'Autorità ribadisce e riafferma un indirizzo che a nostro avviso appare essere in palese contrasto con il disposto normativo in vigore e non può essere perseguita in assenza di una specifica ulteriore previsione normativa che possa in qualche modo giustificare un simile diverso e sperequato trattamento a livello tariffario tra gli Operatori interessati.

Il Legislatore, infatti, fa riferimento esclusivamente alla figura e al concetto di "Gestore entrante", senza operare alcuna ulteriore distinzione in merito al fatto che detto Soggetto sia o meno coincidente con il Gestore uscente. Indipendentemente dalla natura dei partecipanti alla gara, il "Gestore entrante" è dunque identificato come la controparte contrattuale delle Amministrazioni concedenti nell'ambito di un nuovo rapporto concessorio e sarà vincolato al rispetto delle nuove e diverse pattuizioni di cui al Contratto di Servizio, approvato dalla Stazione appaltante in conformità al modello predisposto da codesta Autorità, senza che il solo fatto di essere già titolare degli impianti possa in qualche modo influire su tale circostanza.

La proposta, pertanto, priverebbe una parte degli Operatori del diritto a vedersi corrisposto quanto spettante a titolo di indennizzo per il conferimento dei beni alla gara di ambito, diritto che, in virtù di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia, si genera nel momento in cui verranno celebrate le nuove gare.

Ferme tali considerazioni si espongono di seguito osservazioni in merito agli spunti di consultazione proposti.

## **SPUNTI DI CONSULTAZIONE**

### **S1. Osservazioni in merito agli obiettivi specifici della regolazione nel passaggio agli ambiti di concessione.**

Con riferimento a quanto riportato nel paragrafo 3.2, pur ritenendo corretti gli obiettivi dichiarati, gli stessi sono, a nostro avviso, poi smentiti da quanto riportato al successivo paragrafo 8 “Valorizzazione delle immobilizzazioni nette ai fini regolatori” quantomeno per il quarto e il sesto punto per l’obiettivo di:

- promuovere la concorrenza;
- considerare le esigenze di equilibrio economico – finanziario delle imprese esercenti il servizio.

### **S2. Osservazioni sull’ipotesi di definizione dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dell’attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete con riferimento alle gestioni per ambito.**

Stante le argomentazioni illustrate a sostegno delle tre proposte riteniamo in primo luogo esprimere una riflessione circa il sistema di raggruppamento di imprese adottato nella schematizzazione in base ai PdR serviti.

Come già osservato sul DCO 56/13 si ribadisce che i costi tecnici e i costi amministrativi sono dipendenti da fattori diversi:

- i costi operativi sono legati alle specificità territoriali e della rete oltre che dalla densità di utenza;
- i costi amministrativi risentono più direttamente della dimensione di impresa e della relativa possibilità di fare sinergia, ad esempio con riferimento ai costi del software (uso e manutenzione), all’allocazione, alla fatturazione, alla gestione del bonus gas, agli switching, agli scambi informativi e più in generale alle attività amministrative poco legate all’operatività tecnica locale.

Tali considerazioni ci spingono a rigettare l’opzione T8.B, in quanto in questo caso si tiene conto soltanto del numero di punti di riconsegna presenti nel singolo Atem. Un numero di PdR maggiore di 300.000 infatti, a nostro avviso, non implica necessariamente che l’Atem abbia costi operativi unitari minori rispetto ad Atem con minori utenti.

Infatti dalle analisi svolte dalla stessa Autorità appare che il superamento del limite dei 300.000 PDR non implica un miglioramento della efficienza della gestione per effetto della dimensione di scala. Pertanto, a nostro avviso, il criterio proposto nella opzione T8.B penalizzerebbe (ingiustamente) i gestori di Atem grandi, perché non è detto che essi riescano a conseguire maggiori efficienze rispetto ad esempio ad un Distributore che gestisca lo stesso numero di PDR complessivi posti in due distinti Atem (magari confinanti).

In tale logica dobbiamo segnalare anche la nostra contrarietà alla proposta di cui al T8.C nella parte dove si palesa la disponibilità dell’Autorità a riconoscere corrispettivi tariffari differenti in ragione del solo aspetto dimensionale del Soggetto gestore, contraddicendo i principi di efficienza della gestione e di Sistema che si dichiara di voler perseguire.

Non si condivide il meccanismo con cui è definito il livello dell’X-factor dopo il primo periodo in cui è posto uguale zero. Infatti, dalla progressione dei valori desumibili in Appendice (paragrafo 16) Tabelle 4a in avanti, si deduce che al primo anno di applicazione di X-factor

diverso da zero è recuperato in ribasso tutto il corrispettivo a partire dal 2014 e non dall'anno precedente come invece era stato inteso nell'enunciato.

Nella esperienza operativa rilevabile negli ultimi anni da operazioni societarie analoghe a quelle che si dovranno realizzare a seguito delle gare, si nota come nei primi anni post aggregazione non vi siano state condizioni per realizzare significative economie di scala, dovendo riassetare l'organizzazione, e solo dopo tale processo – non immediato, come rileva anche AEEGSI – si può tornare ad una situazione di ordinaria amministrazione della gestione. Nella fattispecie, nel periodo transitorio post gara di ambito necessariamente ci saranno delle diseconomie da efficientare e dal “nuovo punto di arrivo” della gestione si potrà ripartire con un recupero di produttività che non potrà decurtare economie che non sono state realizzate negli anni della transizione.

Pertanto, il gradino al ribasso che è rilevato dalle Tabelle dell'Allegato non trova alcun riscontro nelle logiche che hanno portato ad adottare l'azzeramento dell'X-factor del primo periodo.

Un ulteriore aspetto da segnalare riguarda la fase transitoria che porta alle assegnazioni, posto che a seguito delle gare ogni impresa avrà costi riconosciuti relativi a località per le quali ha acquisito gestioni partecipando alla gara e costi operativi modificati per le restanti località dove continua ad esercire il servizio nell'attesa che anche su queste località sia effettuata una gara d'ambito. Riteniamo necessario che siano chiarite le modalità di variazioni del livello dei costi riconosciuti nel post gara per le restanti gestioni dove non c'è stata ancora la gara.

---

### **S3. Osservazioni sulle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11.**

Si condividono in parte le modalità di calcolo adottate, fermo restando che andranno definite le modalità per dare evidenza sul calcolo degli importi e sulle modalità di interlocuzione con la stazione appaltate. Per quanto attiene alle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara (art 7.5), si osserva, infatti, come il calcolo della quota annua di ammortamento dell'onere sostenuto come rata annua posticipata di ammortamento di un debito, assumendo un tasso di attualizzazione pari al livello del tasso di rendimento del debito, non tiene conto del fatto che i costi sostenuti a fronte di tale voce risultino da una combinazione di capitale di debito e capitale di rischio (tipico della struttura finanziaria di ciascun gestore).

Si ritiene pertanto che tale costo debba essere remunerato ad un tasso che consideri entrambe le componenti (WACC).

Si segnala inoltre che con l'entrata in vigore della Legge n. 9, del 21 febbraio 2014, articolo 1 comma 16-*quater* (legge di conversione del DL 145/2013), i Gestori uscenti hanno l'obbligo di anticipare alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara.

Se un ambito è gestito da due o più gestori, l'importo anticipato è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento.

Una volta avvenuta l'aggiudicazione della gara d'ambito, il Concessionario subentrante rimborserà, compresi gli interessi, il o i Gestori uscenti.

Al proposito, si ritiene che gli interessi maturati sulle somme anticipate, debbano trovare riconoscimento tariffario a favore del Gestore entrante che sarà chiamato a corrisponderli, in ottemperanza al principio secondo il quale al Gestore deve essere consentito il pieno recupero del costo, compresi gli oneri accessori connessi.

---

---

**S4. Osservazioni sulle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo riconosciuto annualmente dal gestore alla stazione appaltante, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del decreto 226/11.**

Si manifesta condivisione circa il problema di neutralità in capo agli Enti Locali evidenziato al punto 7.8 del DCO, dovuto all'applicazione della percentuale di corrispettivo all'art.8, comma 2, del D.M. 226/2011, ad un valore riconosciuto delle immobilizzazioni nette di località diverse fra Gestore entrante diverso dal Gestore uscente ed il caso in cui tali soggetti coincidano. Si sottolinea pertanto l'importanza di risolvere tale tema al fine di eliminarne il potenziale effetto distorsivo in sede di valutazione delle offerte di gara.

---

**S5. Osservazioni sul corrispettivo ex articolo 8, comma 4, del decreto 226/11.**

Si osserva che l'asimmetria del valore del costo riconosciuto di capitale a seconda che il gestore sia subentrante o meno, oltre ad essere affetta dai vizi già evidenziati, è in netto contrasto con la procedura proposta. Si rilevano le medesime considerazioni richiamate al punto precedente.

---

**S6. Osservazioni sui criteri di valorizzazione delle immobilizzazioni nette a seguito delle gare.**

Con riferimento al tema di cui allo specifico spunto di consultazione, intendiamo non solo richiamare quanto esposto nelle Osservazioni Generali di questo documento, ma anche l'intera Parte II, riportata nel documento di Osservazioni al 359/2013/R/GAS trasmesso dalla Federazione a codesta Autorità in data 4 ottobre 2013, ns Prot. 3868/E/R/g.

Riteniamo di non dovere e non potere aggiungere altro in merito, avendo con abbondanza di argomentazioni espressa la nostra assoluta contrarietà a proposte che sono palesemente discriminatorie e, pertanto, foriere di contrapposizioni in grado di inficiare l'ordinato svolgimento di un processo virtuoso, che arrecherebbe nel medio lungo termine un sicuro beneficio al Sistema.

In ogni caso, vogliamo osservare un aspetto relativo alle proposte per la determinazione dei valori di rimborso alla fine del primo periodo di affidamento trattati dal DCO.

Dalla lettura di quanto riportato ai punti 8.21 e ss., appare che l'Autorità voglia confermare che, nel caso in cui l'aggiudicatario della prima gara d'Ambito – già Gestore uscente dalla gestione transitoria – si aggiudichi anche la seconda gara, abbia la possibilità di avere riconosciuto un valore di capitale investito tariffario coincidente con il valore di cui al paragrafo 8.23.

In questo caso, del quale per altro si chiede conferma, si noterebbe una intrinseca illogicità nell'impostazione regolatoria complessiva dell'Autorità, dal momento che essa negherebbe al Gestore uscente la possibilità – nell'immediato e cioè in occasione della prima gara d'Ambito - di recuperare in tariffa la differenza VIR-RAB, ma lo consentirebbe in occasione della seconda gara d'Ambito.

Ora questo varrebbe di per sé a smentire la validità di tutti gli argomenti indicati dall'Autorità al paragrafo 8.12 del DCO, a sostegno della tesi secondo cui le differenze VIR-RAB non debbano essere riconosciute ai Gestori uscenti. Si ritiene dunque di ribadire ancora una volta che, ad avviso della Federazione, in occasione dell'affidamento della prima gara d'Ambito, la RAB dovrebbe essere allineata al VIR in tutti i casi, anche per le località in cui l'aggiudicatario coincide con il Gestore uscente.

In tal caso, si avrebbe per altro che il valore di RAB dello stock iniziale, rilevante ai fini della valorizzazione del valore di rimborso a regime, dovrebbe perfettamente coincidere (a meno delle immobilizzazioni in corso) con il valore della corrispondente RAB aggiornata alla scadenza, senza comportare alcuna necessità di nuova valutazione e senza determinare alcuna discontinuità di valori.

Per ciò che riguarda le previsioni relative ai raggruppamenti temporanei d'imprese, per cui è valutato come Gestore uscente o Gestore entrante l'intero perimetro delle Società appartenenti al raggruppamento stesso, si sottolinea come tale disposizione risulti in contrasto con l'obiettivo di favorire l'accorpamento degli Operatori più piccoli. Questi ultimi, infatti, se la disposizione fosse attuata, risulterebbero incoraggiati ad uscire dal mercato per monetizzare il valore di rimborso, piuttosto che aggregarsi per partecipare alla gara.

Si nota inoltre che, a seguito delle previsioni contenute negli art. 8.1 e 8.3, sembrerebbe essere presente una mancanza di coordinamento in termini temporali fra costi e ricavi tariffari relativi al delta VIR RAB nel caso in cui sia il Gestore entrante, diverso dal Gestore uscente, ad aggiudicarsi la gara. Infatti, l'offerta a sconto sul differenziale viene effettuata sui 12 anni di durata della concessione, mentre il relativo ricavo sarà riconosciuto in tariffa in funzione della vita residua, come da perizia o da impiego del vettore standard di pesi.

Infine, in merito all'impossibilità di apportare modifiche al valore del VIR riportato nei bandi di gara, prevista dal DCO 359/2013, si ribadisce la necessità di chiarire l'esito nell'ipotesi di contenzioso ancora in corso alla data di presentazione dell'offerta fra l'Ente locale concedente ed il Gestore uscente e, contemporaneamente, la necessità di esplicitare il riconoscimento tariffario del contenzioso, nel caso di esito positivo per il Gestore uscente, ai fini dell'esigenza di certezza del VIR per i soggetti che partecipano alla gara.

---

#### **S7. Osservazioni sui criteri per la stratificazione del VIR.**

Su tale specifico tema, così rilevante per la corretta prevedibilità dei flussi tariffari futuri, si ritiene opportuno avere maggiore chiarezza sul meccanismo di stratificazione del VIR anche alla luce del doppio canale proposto:

- 1) stratificazioni puntuali desunti dalle perizie di stima e dagli stati di consistenza (una sorta di vettore di Comune o di Ambito);
- 2) in assenza di informazioni di cui la punto 1), vettore nazionale di degrado del VIR, differenziato sulla base dell'anno di prima fornitura.

Nel caso 1) occorre parallelamente definire con chiarezza quali siano le corrette procedure da istituire per assicurare il rispetto del regolare svolgimento della gara e della disponibilità di tutte le informazioni occorrenti: chi fornisce la perizia e gli stati di consistenza e in che tempi, come questo *data set* di informazioni si traduce compiutamente in ricavi tariffari.

Si ribadisce ancora una volta l'importanza di rendere comunque disponibili i vettori standard nazionali, in modo che gli Operatori possano integrarli nei loro piani previsionali per stimarne gli effetti in anticipo rispetto all'offerta di gara (punto 8.16).

---

#### **S8. Osservazioni sui criteri di valutazione dei valori di rimborso alla fine del primo periodo di affidamento.**

---

Appare intenzione dell'Autorità dare certezza agli investitori, definendo prima dello svolgimento delle gare i meccanismi di determinazione del valore degli asset alla fine del periodo di affidamento. Tuttavia anche su tale tema si richiedono dettagli ulteriori.

Al punto 8.23 del DCO, si legge che il valore di rimborso a conclusione del primo periodo di affidamento sarà pari alla somma tra il valore residuo dello stock esistente a inizio periodo, valutato per tutti i cespiti sulla base del VIR, e dell'apporto del valore dei nuovi investimenti realizzati nell'arco della concessione. Sembrerebbe che a fine concessione tutti i cespiti saranno valutati al VIR ma non è definito quale sarà il concreto meccanismo, nel corso dei 12 anni di concessione, di allineamento al VIR.

In aggiunta non è ancora chiaro se "l'opportuno aggiornamento" dello stock iniziale, sia esso valutato con vettore nazionale o stratificazione puntuale, preveda, come auspicabile, la rivalutazione per effetto inflativo. Peraltro, la rivalutazione monetaria del capitale investito riconosciuto, oltre che essere alla base della logica dell'Autorità dell'applicazione di un WACC in termini reali, è prevista nel richiamato riconoscimento del capitale implicito del settore elettrico.

Non appare chiara la modalità di valorizzazione in tariffa dei nuovi investimenti realizzati nel periodo concessorio non avendo puntualmente definito cosa si intenda per valore regolatorio implicito del capitale investito. A tale proposito si ribadisce che l'unico sistema che possa dare certezza agli investitori è quello di prevedere il calcolo secondo il metodo del costo storico rivalutato.

In tale contesto di incertezza non risulta dunque possibile per gli investitori fare una corretta programmazione dei flussi economici.

---

**S9. Osservazioni sul modello di analisi descritto per l'identificazione delle località con livelli di RAB fortemente disallineati dalle medie di settore.**

**S10. Osservazioni sull'ipotesi di determinazione su base parametrica del valore delle immobilizzazioni lorde.**

Il modello proposto sembra confermare quanto più volte rappresentato dalla Federazione, ossia che una parte delle località tariffarie è effettivamente caratterizzata da RAB atipiche. Sebbene le conclusioni dell'analisi possano essere, in linea di massima, condivisibili, non è assolutamente accettabile la soluzione avanzata. Anzi, riteniamo che quanto esposto dall'Autorità non costituisca affatto una risposta ad un problema reale che, viceversa, merita una soluzione concreta e sostanziale.

Non si condivide, pertanto, il metodo di riqualificazione delle RAB laddove si propone di "determinare il valore delle immobilizzazioni lorde in via parametrica in modo tale da limitare al 100% il rapporto tra lo scostamento massimo (tra valore effettivo e valore previsto) e valore effettivo".

**In tal senso la soluzione al problema delle cosiddette RAB depresse non può che essere un allineamento, in occasione dell'affidamento delle prime gara d'ambito, del valore di RAB al valore di rimborso indicato nel bando di gara.**

Vogliamo fortemente sottolineare come una diversa e più equilibrata soluzione al noto problema del riallineamento delle RAB sotto determinate, possa rendere effettivo e "certo" il percorso virtuoso che sarà svolto attraverso le gare di Ambito.

E' da evidenziare, tuttavia, che in relazione al fenomeno delle RAB depresse i ricavi dei Distributori hanno risentito di una penalizzazione che è iniziata nell'anno tariffario 2009 con l'applicazione del metodo di cui alla delibera 159/08. Come correttamente richiamato nello stesso DCO la sottostima delle RAB è legata a:

- indisponibilità di fonti obbligatorie idonee a supportare la stratificazione dei cespiti da parte dei soggetti proprietari degli asset;
- politiche di capitalizzazione adottate nel passato.

Appare necessario, in ogni caso, sanare tale situazione anche nel periodo transitorio che porterà alle gare e si richiede che il meccanismo che permette di adeguare le RAB c.d. depresse sia applicato già dalle tariffe 2014.

Riteniamo che nel transitorio per misurare il valore effettivo del disallineamento tra valori di RAB e valore effettivo del capitale impiantistico, il metodo più corretto e sicuro sia quello di procedere ad una valutazione del valore industriale dei singoli impianti o impiegando il valore medio delle RAB dei Gestori che ha identificato l'Autorità, anche in relazione ai differenti perimetri degli Ambiti tariffari, ovvero un altro metodo parametrico per il quale siamo disponibili a valutarne l'efficacia.

In particolare, il valore individuato dall'Autorità attraverso l'analisi di cui si fa cenno nel DCO appare essere quello che può essere considerato un riferimento univoco cui le RAB potrebbero essere allineate.

E' da notare, tuttavia, che nell'analisi condotta risulterebbero escluse solo le località prive di stratificazione o alle quali è stata assegnata una tariffa d'ufficio, ovvero quelle località che avrebbero potuto incidere sulla significatività della statistica e, quindi, l'Autorità sembra aver considerato anche i valori delle RAB delle località dove i dati storici sono presenti, sebbene siano sottovalutati, deprimendo in ogni caso la media complessiva.

A nostro avviso, il valore di riferimento della RAB di località così determinato rappresenterebbe comunque un valore oggettivo cui tendere, in quanto scevro da scelte soggettive e opinabili, e sarebbe in grado di conseguire nel transitorio il corretto livello di remunerazione del Gestore.

---

#### **S11. Osservazioni sulle procedure per il riconoscimento del valore di asset di proprietà di Enti locali.**

Dal punto di vista tecnico, è ben noto che gli asset di proprietà degli Enti locali sono scarsamente rappresentati in RAB, o del tutto non considerati, nel caso in cui gli Enti locali non siano stati nella condizione di produrre fonti contabili idonee a supportare la stratificazione dei cespiti.

Per altro, è da considerare che, come spesso accade, i cespiti di proprietà degli EELL rappresentano una quota sufficientemente piccola rispetto al totale degli asset che costituiscono la consistenza di una località – nel caso il Gestore esercisca asset anche di proprietà di EELL - e il metodo parametrico proposto dall'Autorità è assai improbabile che faccia emergere che la RAB di località è disallineata dalle medie di settore.

In tali casi, quindi, i cespiti di proprietà degli EELL continuerebbero a non trovare corretta valorizzazione ed essere rappresentati adeguatamente nella RAB.

Tuttavia, la metodologia su base statistica proposta potrebbe essere utilizzata per identificare i sottogruppi delle località complementari al gruppo delle località in cui si è già

intervenuto con valutazioni di ufficio, al fine di avere un quadro complessivo delle situazioni in cui la tariffa non corrisponde alla reale consistenza delle reti.

**Riteniamo che, come al punto precedente, anche in questo caso il problema sia risolvibile solo con una bonifica dei valori di RAB che consenta il riallineamento di questi ai valori di VIR calcolati secondo le disposizioni che saranno emanate al riguardo, a maggior ragione se per i cespiti di dette località, come indicato nel DCO, non si farà luogo al trasferimento in sede di gara.**

La proposta del DCO laddove prevede che la valorizzazione delle immobilizzazioni lorde debba avvenire in via parametrica così come previsto al paragrafo 9.13 potrà essere presa in considerazione solo in subordine al criterio sopra indicato.

---

#### **S12. Osservazioni sul criterio di trattamento dello stock di contributi al 31 dicembre 2011.**

La proposta non è condivisa perché non tiene conto dell'effetto, ad oggi non quantificabile, delle valutazioni che detta ipotesi ha sul calcolo del VIR ai sensi delle nuove norme introdotte dal c.d. decreto "Salva Italia".

La posizione espressa dall'Autorità, sebbene debba essere recepita dal MiSE, ritiene corretto adottare come modalità di calcolo dei contributi privati da portare in detrazione nel calcolo del VIR, quella espressa dal Distributore per il calcolo delle tariffe 2014 (metodo A o B). L'elemento di discontinuità introdotto dalla proposta (metodo B dopo gara) non fornisce garanzia circa il trattamento dei contributi portati in detrazione dal VIR dopo l'anno 2019. Le due metodologie, infatti, pur facendo riferimento alla stessa quantità di contributi (stock al 2011) differiscono nel trattamento in quanto il metodo B nulla dice sull'effetto tariffa (degrado o taglio lineare del 20% di contributi non trattati nel 4° PR) a valle dell'anno 2019.

---

#### **S13. Osservazioni sull'ipotesi di allungamento delle vite utili dei cespiti.**

Si ribadisce che non si ravvede la necessità di allungare le vite utili regolatorie per allinearle a quelle del decreto 226/11 in quanto ciò avrebbe come conseguenza una forte riduzione dei flussi di cassa del breve- medio periodo con conseguente forte riduzione della redditività del settore e conseguentemente della capacità investitoria degli operatori.

In aggiunta le vite utili alla base della determinazione del VIR sono quelle della Tabella 1 dell'Allegato A al Decreto 226/11 e valgono per determinare la percentuale di degrado fino al 30 settembre 2004. Dal 1° ottobre 2004, ai sensi dell'art. 5.10 del decreto 226/11, le vite utili sono quelle regolatorie della delibera 159/08. Di fatto, dunque, l'allineamento già esiste.

In ogni caso si ritiene che la corretta lettura della legislazione vigente debba corrispondere al riconoscimento tariffario indistinto del VIR, indipendentemente dagli esiti della gara. Solo in tale scenario potrebbe essere giusto e condivisibile utilizzare le vite utili del decreto 226/11 per la quantificazione del degrado e dunque delle quote ammortamento.

Si fanno notare inoltre i rischi che un allungamento del periodo di ammortamento potrebbe avere sulla recuperabilità ai fini tariffari del valore dei cespiti che verranno dismessi per effetto degli interventi di potenziamento e di sostituzione che saranno oggetto di offerta nell'ambito delle prossime gare per l'affidamento del servizio.

Il piano di sviluppo degli impianti offerto dai concorrenti ai sensi dell'articolo 15 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011 n. 226 conterrà infatti delle proposte di sostituzione per il rinnovo della rete e degli allacciamenti, le quali comporteranno la dismissione di cespiti. Se la dismissione avvenisse anticipatamente rispetto al completamento della vita utile tariffaria, il distributore perderebbe la possibilità di recuperare

la quota del valore del cespite non ancora ammortizzata e l'allungamento delle vite utili tariffarie – aumentando l'entità del valore non ammortizzato – avrebbe l'effetto di disincentivare gli investimenti di sostituzione e/o di compromettere la loro sostenibilità economica - finanziaria.

Inoltre, in caso di conferma dell'attuale gestore, al quale secondo le intenzioni dell'AEEGSI non spetta un riconoscimento al VIR, (ipotesi dalla scrivente Federazione non condivisa) appare paradossale e contraddittoria la logica introdotta di allineare le vite utili tariffarie per bilanciare l'effetto del riconoscimento della differenza tra VIR e RAB che non sussiste.

---

**S14. Osservazioni sull'ipotesi di identificare una specifica componente della tariffa obbligatoria che rifletta la differenza tra VIR e RAB da applicare a livello locale.**

Non si condivide l'ipotesi di individuare specifiche componenti tariffarie ad applicazione locale o d'ambito di gara.

Riteniamo logica e maggiormente equa l'ipotesi della socializzazione dei costi di un fenomeno che ha valenza generale, come le gare per un nuovo assetto del Settore.

La soluzione che Federutility auspica risulta infatti preferibile sul piano della concorrenza per le società di Vendita e sul piano della semplicità gestionale da parte dei Distributori a fronte di ventilate problematiche di aumento tariffario di cui, a detta della stessa Autorità, non è possibile ad oggi avere evidenza di variazioni.

La validità sistemica del profondo processo di razionalizzazione delle VIR/RAB derivanti dalla prossima stagione di gare rende giustificabile, a nostro avviso, la socializzazione di effetti che saranno necessariamente calmierati se distribuiti su un perimetro più ampio.

Come già anticipato in precedenti consultazioni, la questione potrebbe presentare dei principi d'illogicità regolatoria laddove in precedenza, per mancanza di documentazione contabile da parte degli enti locali, la RAB è stata forzatamente abbassata in quanto calcolata d'ufficio. In tali circostanze il beneficio (in avere) per il cliente finale dovuto ad una tariffa più bassa (calcolata d'ufficio) è diluito nella tariffa obbligatoria del macroambito mentre in futuro, la componente maggioritaria (in dare) dovuta alla differenza tra VIR e RAB (d'ufficio) potrebbe essere attribuita d'imperio al cliente finale della singola località (Comune).

---

**S15. Osservazioni sulle ipotesi relative alla definizione della componente della tariffa obbligatoria relativa allo sconto tariffario di gara.**

Si condivide l'orientamento di prevedere una componente ST a livello di ambiti tariffari.

---

**S16. Osservazioni sulle ipotesi relative all'introduzione di meccanismi volti a favorire l'uscita anticipata dal servizio nelle enclave**

Riteniamo condivisibile la proposta a patto che siano applicate anche alle gestioni già affidatarie le medesime regole tariffarie sui costi operativi post gara di cui alla presente consultazione nel momento in cui va in affidamento l'intero ambito.